

Ill.mo On.le Davide Mattiello, a mezzo della presente desidero fornire un aggiornamento riguardo lo stato delle indagini relative al duplice omicidio di Francesco Vecchio e di Alessandro Rovetta, in merito alle quali ho già riferito a questa Ecc.ma Commissione la scorso mese di marzo.

Come certamente ricorderà la Corte di Cassazione 1^a Sezione Penale, con sentenza 28655, del 26 maggio 2017, aveva disposto l'annullamento senza rinvio del Decreto di archiviazione del GIP di Catania dell'11 luglio 2016, disponendo altresì la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso la Procura di Catania.

La Procura di Catania, dopo aver ricevuto gli atti, il 12 luglio 2017, a mezzo PEC, ha notificato al mio difensore la richiesta di archiviazione ex art. 415, comma 1, c.p.p. del procedimento n. 2541/2008 R.G. Ignoti.

A seguito di quanto sopra, lo scorso 21 luglio ho presentato una nuova opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura di Catania, essendo la richiesta, a mio avviso, infondata e contraddittoria.

La Procura di Catania, infatti chiede l'archiviazione perché ignoti gli autori del reato, ma nella motivazione si fa riferimento a 3 diverse ipotesi investigative, nelle quali vengono individuati nominativamente non meno di 6/7 possibili autori del duplice omicidio.

Se ci sono 6/7 persone che non possono non essere indiziate, o comunque iscritte nel registro degli indagati, oltre a tutti i possibili mandanti, come si può chiedere di archiviare un procedimento perché ignoti gli autori del reato?

D'altra parte, la motivazione della richiesta di archiviazione è costellata di contraddizioni esterne e interne.

La Procura, nel ripercorrere le indagini, infatti, ritiene si possa procedere a 3 diverse ricostruzioni:

- 1 – l'ipotesi della riconducibilità dell'omicidio al "gruppo Santapaola";
- 2 – l'ipotesi della riconducibilità alla "mafia palermitana";
- 3 – l'ipotesi della riconducibilità al "gruppo Sciuto".

La ricostruzione del quadro complessivo offerto dalla Procura della Repubblica, risulta illogica, confusa ed in molti punti contraddittoria e tale da rendere incomprensibili le stesse ipotesi investigative relative alla attribuibilità del duplice omicidio.

I pubblici ministeri si sono limitati ad ascoltare i collaboratori di giustizia che, nel tempo, hanno dichiarato di avere informazioni in merito al quel duplice omicidio, senza però attivare indagini specifiche mirate ad individuare i necessari riscontri.

Una prima ragione per la quale, a mio avviso, l'archiviazione deve essere rigettata ai sensi dell'art. 415, comma 2, II parte, c.p.p., è rappresentata dal fatto che le persone che devono essere iscritte nel registro degli indagati sono tutte indicate nominativamente.

In secondo luogo, dopo un attento riesame di tutto il materiale presente nei fascicoli relativi alle indagini, ho indicato nel mio ricorso in opposizione all'archiviazione, precise ed articolate richieste istruttorie, indicando le circostanze che non risultano essere state ancora verificate, i temi di prova ed i testimoni che non sono stati ancora ascoltati, nonché la richiesta di una nuova consulenza tecnica sulla dinamica dell'omicidio, tenuto conto che una delle tre ipotesi di riconducibilità del duplice omicidio viene esclusa dagli inquirenti solo perché non raccordabile con la ricostruzione a suo tempo effettuata dal consulente.

Illustre Onorevole, nonostante siano trascorsi quasi 27 anni dall'omicidio di mio padre, confido ancora nella possibilità che venga fatta giustizia e sono fiducioso che la Magistratura inquirente vorrà considerare tutte le motivazioni della opposizione che sono stato costretto a presentare e che quindi voglia riprendere le indagini su questo duplice omicidio di mafia.

In conclusione, ed in estrema sintesi, ritengo che, in primo luogo, il procedimento sulle indagini per la morte di mio padre non possa essere archiviato perché, se si ripercorrono le poche indagini che sono state fatte, tutto si può sostenere ma non certo che siano rimasti ignoti i mandanti e gli autori del reato e, quindi, non si possono non svolgere altre indagini.

In secondo luogo perché un procedimento penale su un duplice omicidio mafioso non può concludersi con una archiviazione, atteso che la Giustizia non può arrendersi.

Nel ringraziare Lei, e l'Ecc.ma Commissione Parlamentare, per l'attenzione prestata a questa vicenda mi è gradito porgerLe molti cordiali saluti.

Avv. Salvatore Vecchio



Roma, 25 luglio 2017